

REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Latina

vista la Legge 24 giugno 1923 n° 1395
visto il R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537
vista la Legge 25 aprile 1938 n° 897
visto il D.L.Lgt 23 novembre 1944 n° 382
visto il D.M. 10 novembre 1948

preso atto della delega conferitagli dall'Assemblea degli iscritti del 20.10.89, convocata e svolta nei termini di legge, e degli indirizzi politico-programmatici indicati ha approvato il seguente REGOLAMENTO INTERNO

1.0 - PREMESSA GENERALE

1.1 - Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ordine e definisce i criteri cui deve ispirarsi ogni attività sia diretta che collaterale dell'Ordine.

Le dette attività collaterali potranno essere esercitate in forma diretta, con la costituzione e/o con la stipula di apposite convenzioni esclusive, di strutture operative, società per l'erogazione di servizi, fondazioni, associazioni culturali, sempre ed esclusivamente nell'interesse della professione.

Il Presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dell'Ordine con gli enti pubblici e le Associazioni private finalizzate alla crescita sociale e culturale.

1.2 - Per l'attuazione degli scopi istituzionali l'Ordine può promuovere ed aderire ad associazioni costituite o che si costituiscono sia in ambito provinciale che regionale

L'adesione è deliberata dal Consiglio che dovrà farne comunicazione agli iscritti contestualmente alla convocazione della prima assemblea successiva alla delibera di adesione per la ratifica.

L'assemblea degli iscritti ha già ratificato l'adesione dell'Ordine a:

a) Federazione degli Ordini degli Architetti del Lazio
(Delibera del 28.04.89)

b) Associazione tra gli Ordini e Collegi della Provincia di Latina
(Delibera del 28.02.86)

c) Coordinamento Regionale delle professioni tecniche del Lazio
(Delibera del 28.04.89)

1.3 - L'Ordine è l'unica struttura rappresentativa della professione di Architetto finalizzata alla necessità ed all'obbligo di regolare i rapporti tra l'attività degli iscritti e l'interesse pubblico.

L'Ordine è responsabile nei confronti della società e degli Iscritti, della qualità professionale degli Architetti, promuovendo, a tal fine, studi, ricerche, corsi professionali ed informazioni in base a scelte programmatiche adeguate, sia generali che particolari.

DELL'ORDINE

2.0 - Gli organi dell'Ordine sono:

- l'Assemblea degli Iscritti
- il Consiglio dell'Ordine
- le Commissioni Consultive

costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del R.D. 23.10.25 n. 2537

3.0 - ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Le assemblee degli iscritti sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'assemblea degli iscritti è indetta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine mediante comunicazioni inviata per raccomandata, per le assemblee ordinarie, a ciascun iscritto e contenente l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno preparato dal Presidente secondo le indicazioni del Consiglio e/o delle Commissioni, deve riportare obbligatoriamente l'eventuale argomento che sia richiesto da almeno due consiglieri o da 1/5 degli iscritti.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono assemblee ordinarie quelle per l'elezione del Consiglio, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, per la ratifica delle delibere del Consiglio che hanno rilevanza economica al di fuori del bilancio già approvato e per quelle richieste da almeno un quinto degli iscritti.

Le assemblee straordinarie hanno luogo almeno una volta ogni sei mesi, o quando il Consiglio lo ritenga necessario.

La presidenza dell'Assemblea è tenuta dal Presidente ed, in caso di assenza, dal Vice Presidente e, nel caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Il Segretario dell'Ordine, o in sua assenza il Consigliere più giovane per iscrizione all'Albo, verbalizza la seduta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti palesi dei presenti ed in caso di parità prevale quello del Presidente; l'Assemblea può deliberare che si voti a scrutinio segreto.

La presenza alle assemblee, alle commissioni ed alle attività dell'Ordine è preciso dovere di ogni iscritto, non partecipare pregiudica la funzionalità degli organismi professionali.

Gli interventi saranno stabiliti dal Presidente prima del dibattito; emendamenti, mozioni o quant'altro debba essere votato deve essere presentata per iscritto alla Presidenza dell'Assemblea.

4.0 - IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

4.1 - Il Consiglio dell'Ordine è eletto dall'Assemblea convocata in seduta ordinaria e le modalità per l'elezione sono quelle di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 del D.L. Lgt 23.11.44 n. 382 nonché del disciplinare elettorale ed esse valgono anche per l'elezione delle Commissioni e Delegazioni.

4.2 - Verificati i risultati dell'Assemblea (convocata per l'elezione del Consiglio) il Presidente del Consiglio uscente proclama i risultati dell'elezione e convoca, non prima di 15 giorni e non oltre i 30 giorni, il nuovo consiglio, che sarà presieduto dal consigliere più anziano per iscrizione, con all'ordine del giorno l'insediamento e la distribuzione delle cariche.

Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce di norma una volta alla settimana, ad eccezione del periodo di chiusura dell'Ordine per ferie o per motivi di forza maggiore.

Nei casi di provata urgenza una riunione può essere effettuata con convocazione a mezzo fonogramma o raccomandata a mano con almeno 12 ore di preavviso.

Tra due successive riunioni non può intercorrere un tempo superiore a venti giorni.

4.3 - Il Consiglio dell'Ordine opera e obbligatoriamente:

a) provvede alla formazione, custodia ed alla revisione dell'Albo, apportandone le varianti che fossero necessarie, inviandone copia agli Enti, Autorità ed Istituti.

b) provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale per l'iscrizione nell'Albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

c) da, a richiesta pareri sulle controversie professionali, sulle liquidazioni di onorari e spese e altri eventualmente richiesti dalla Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione di architetto.

d) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza; vigila inoltre alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine; reprime gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione, prendendo i provvedimenti disciplinari e e sanzioni nei modi e nelle forme di cui al Capo III del R.D. n. 2537/1925.

e) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria.

4.4 - Il Presidente all'inizio della seduta del Consiglio illustra l'o.d.g. predisposto ed il Consiglio può deliberare anche una sua inversione.

Gli atti riguardanti gli argomenti posti all'o.d.g. devono essere a libera visione dei Consiglieri almeno dal giorno prima della riunione del Consiglio; solo in caso di comprovata urgenza, al momento della discussione.

Le delibere, le decisioni e gli atti del Consiglio debbono essere raccolti e tenuti dall'ufficio di Segreteria.

In caso di aggiornamento della riunione del Consiglio, non può essere invertito l'o.d.g. di cui si è iniziato l'esame.

Su ogni argomento, dopo la relazione del responsabile e/o delegato e gli interventi dei Consiglieri, il Presidente chiederà all'occorrenza di deliberare ed in tal caso ciascun Consigliere ha diritto a dichiarazione di voto che deve risultare a verbale.

4.5 - Le riunioni del Consiglio, che non riguardano le persone ed i provvedimenti disciplinari, sono pubbliche e gli iscritti possono esservi ammessi senza possibilità di intervento.

Gli atti e i documenti del Consiglio possono essere richiesti e visionati dagli iscritti su domanda scritta al Segretario, ad eccezione dei provvedimenti riguardanti le persone e i provvedimenti disciplinari.

Il Segretario è tenuto a rilasciare dietro pagamento dei diritti, estratti del verbale delle deliberazioni del Consiglio.

Ogni Consigliere è tenuto ad essere presente a tutte le sedute del Consiglio ed alle Assemblee, salvo impedimento per causa di forza maggiore ed in questo caso ha l'obbligo di avvertire il Presidente o la Segreteria dell'Ordine prima dell'ora stabilita.

Il componente che si assenti senza giustificato motivo per tre volte consecutive o che, pur giustificandosi, si assenti per otto sedute consecutive, viene considerato dimissionario ai sensi dell'art. 41 della Legge 23.10.25 n. 2537 e sostituito dal Consiglio con le modalità previste per l'elezione del Consiglio.

5.0 - LE COMMISSIONI

5.1 - Il Consiglio per attuare le direttive dell'Assemblea si avvarrà della partecipazione degli iscritti costituendo Commissioni consultive e/o gruppi di lavoro con l'obiettivo dell'aggiornamento professionale, della consulenza e dell'informazione, nonché per le relazioni esterne all'Ordine.

A tal fine si rende necessario la costituzione delle Commissioni:

- a) Parcelle e Tariffa Professionale;
- b) Deontologia;
- c) Cultura e informazione;
- d) Territorio

e la nomina dei componenti delle stesse deve avvenire nella prima riunione successiva all'insediamento del Consiglio eletto.

Oltre quelle già previste, il Consiglio, nel rispetto del programma predisposto ed approvato, può proporre la costituzione di altre commissioni.

5.2 - Anagrafe degli iscritti

Per consentire una corretta composizione delle Commissioni e un quadro il più completo possibile delle disponibilità ed energie cui attingere per l'attività e l'esercizio della professione nei singoli settori di competenza, è istituita una anagrafe degli iscritti.

Tale anagrafe, che ha carattere volontario, è costituita con apposita scheda-curriculum da compilare e aggiornare ogni anno a cura degli iscritti che hanno manifestato la volontà di collaborare mettendo a disposizione parte del loro tempo; inoltre servirà alla formazione delle commissioni e per tutte le altre attività dell'Ordine.

A tale anagrafe il Consiglio attingerà anche per rispondere a richieste di partecipazione per commissioni giudicatrici di concorso, terne di C.E.C., consulenze in commissioni di vario genere.

5.3 - Almeno un Consigliere dell'Ordine dovrà essere nominato componente di ciascuna Commissione, allo scopo di mantenere il collegamento tra il Consiglio e la Commissione stessa.

I componenti della Commissione nominano tra di loro il Presidente ed il Segretario che, assieme, al Consigliere delegato, organizzano e coordinano il lavoro, costituendo la struttura minima della Commissione stessa.

Ogni Commissione uscente, per effetto del rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione nominata dal Consiglio.

I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della Commissione.

5.4 - Ciascuna Commissione può organizzarsi al proprio interno secondo le modalità che riterrà più opportune, e formulando un disciplinare di funzionamento interno ed un programma da sottoporre al parere del Consiglio.

Sulla base di tali indicazioni il Consiglio inserirà nel bilancio una specifica voce di spesa per il funzionamento delle Commissioni.

Tra le Commissioni ed il Consiglio vige una stretta sintonia e, oltre alla verifica iniziale dei programmi di lavoro, le Commissioni relazionano periodicamente sul proprio operato al Consiglio, sottoponendo iniziative, documenti, elaborati.

Le Commissioni, nell'espletamento della propria attività, possono avvalersi di esperti e consulenti anche esterni alla categoria degli Architetti, ma le relative ed eventuali spese devono essere sottoposte preventivamente a delibera del Consiglio.

5.5 - COMMISSIONE PARCELLE E TARIFFA PROFESSIONALE

La Commissione svolge nella sua funzione di consulenze del Consiglio i seguenti compiti:

- a) delibera i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori a cui essa è preposta;
- b) esamina se le parcelle professionali sono redatti in conformità alla tariffa vigente e verifica i rapporti instaurati con la committenza, la rispondenza degli elaborati prodotti al mandato conferito, la pertinenza ed idoneità degli elaborati stessi, emettendo il suo motivato parere esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati e dei documenti presentati;
- c) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà, in merito alle competenze professionali;
- d) può stabilire contatti con le parti interessate, dandone sempre comunicazione al professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti; e deve ascoltare il richiedente quando questo ha domandato di essere sentito dalla Commissione;
- e) propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento del proprio mandato, in merito ai problemi connessi con l'attività ed alle norme tecniche e deontologiche;
- f) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti cui è preposta;
- g) segnala al Consiglio le problematiche che richiedono la ricerca di una comune interpretazione in sede di Federazione o con altri Organismi Professionali.

Il Consiglio dell'Ordine ha competenza sulle prestazioni degli iscritti al proprio Albo, acne se svolta fuori dalla circoscrizione di competenza.

Se la parcella riguarda prestazioni di più Architetti riuniti in gruppo, anche appartenenti ad Ordini diversi, la richiesta di parere deve essere rivolta all'Ordine di appartenenza del capogruppo, o in sua mancanza, a quello del componente all'uopo espressamente delegato dagli altri professionisti, unitamente alla loro rinuncia alla richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad esprimere il parere.

L'Ordine, dovrà darne comunicazioni agli Ordini interessati in via preventiva, e successivamente trasmette copia dell'avvenuta liquidazione.

Se gli Architetti sono riuniti in collegio, ciascuno richiederà il parere del proprio Ordine di appartenenza. In tal caso i diversi Ordini dovranno preventivamente consultarsi prima di emettere il proprio parere con lo specifico scopo di conseguire unanimità di giudizio.

Le disposizioni precedenti valgono, anche nel caso in cui la prestazione sia stata svolta dall'architetto in collaborazione con professionisti soggetti alla medesima tariffa professionale.

La parcella è liquidata dalla Commissione in base alla tariffa vigente o al maggior compenso convenuto e dimostrato.

La Commissione segnalerà inoltre al Consiglio dell'Ordine le eventuali infrazioni di carattere deontologico che il professionista avesse commesso nell'espletamento dell'incarico.

I Commissari, in numero uguale ai componenti del Consiglio, sono nominati dal Consiglio stesso tra gli iscritti all'Albo da almeno 5 anni; almeno 4 dei componenti devono essere liberi professionisti.

I Commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto di ufficio e di quello professionale; ogni violazione costituisce mancanza deontologica e verrà perseguita come tale.

Il componente che si assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, o che, pur giustificandosi, si assenti per olee un quinto delle sedute previste nell'arco di un anno, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del Presidente della Commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro iscritto all'Albo.

Gli iscritti all'Albo degli Architetti, nominati dall'Autorità Giudiziaria per dare pareri formali sulla liquidazione già avvenute di parcelle professionali di ingegneri ed architetti, sono, per norma deontologica inderogabile, tenuti a sottoporre in via preventiva, all'esame del Consiglio dell'Ordine il proprio "parere" e pertanto non possono esprimere pareri formali nel caso di applicazione dell'art. 13 della legge 2.3.49 n. 143 e dell'art. 1

Circolare Ministeriale 1.12.1969.

Ogni deroga al presente disposto costituisce violazione deontologica e verrà perseguita come tale a norma del punto 4 dell'art. 5 della Legge 24.06.23 n. 1395.

5.6 - COMMISSIONE DI DEONTOLOGIA

La Commissione di deontologia è composta da tutti gli ex Presidenti del Consiglio dell'Ordine più cinque iscritti, tra cui nominare il Presidente, di cui 4 liberi professionisti ed 1 dipendente da Ente Pubblico territoriale, con non meno di 10 di iscrizione continuata all'Albo, nominati dal Consiglio.

Alla Commissione di Deontologia è demandato il compito di esaminare le eventuali non osservanze alle norme del presente Regolamento, segnalate dal Consiglio per i necessari provvedimenti.

La Commissione di deontologia deve preparare e tenere, inoltre, aggiornato annualmente l'elenco degli incarichi pubblici al fine di avere una visione dell'attività professionale pubblica degli iscritti per verificare gli stati di incompatibilità (art. 41 bis Legge 17.08.1942 n. 1150 ed art. 32 norme deontologiche),

A questo scopo gli Architetti sono tenuti a segnalare alla Commissione di deontologia l'assunzione di incarico pubblico, specificandone il tipo.

5.7 - COMMISSIONE CULTURA E INFORMAZIONE

La Commissione Cultura e Informazione collabora con il Consiglio per la promozione di tutte le attività atte a fornire al Consiglio stesso ed agli iscritti, gli strumenti necessari ad un inserimento operativo dell'Ordine nella vita della Provincia e della Regione.

In particolare cura:

- a) il notiziario dell'Ordine che, essendo tramite tra l'Ordine e gli iscritti, deve contenere tutte le notizie per stimolare in modo diretto la partecipazione di tutti;
- b) i rapporti con radio, stampa, televisioni private e pubbliche, curando spazi che servono a qualificare la professione e la presenza dell'Ordine nel territorio, incrementando un dialogo con gli operatori politici, sociali e culturali;
- c) promuove istanze, collaborando con il Consiglio nei rapporti che quest'ultimo, per fini istituzionali, deve avere con:
 - Consiglio Nazionale Ricerche;
 - Università;
 - INU, INARCH, Italia Nostra;
 - Ordini Architetti, Ordini Ingegneri;
 - Assessorati alla cultura degli Enti Locali;
 - Enti ed Associazioni culturali;
 - Forze sociali, politiche, sindacali e produttive.
- d) l'informazione professionale e gestisce la biblioteca dell'Ordine;
- e) attraverso i rappresentanti dell'Ordine presso le C.E. e le C.U. la raccolta dei progetti di architettura e urbanistica più significativi;
- f) la realizzazione di mostre inerenti studi, progetti e realizzazioni architettoniche locali;
- g) la raccolta della strumentazione urbanistica vigente dei Comuni della Provincia e della Regione in stretto collegamento con la Commissione Territorio.

La Commissione Cultura e Informazione elaborerà ed aggiornerà opportunamente le informazioni e le ricerche espletate dalle altre commissioni, curandone particolarmente il coordinamento e la pubblicazione.

5.8 - COMMISSIONE TERRITORIO

La Commissione territorio provvede allo studio di tematiche inerenti il rapporto con i seguenti Enti:

- 1) Regione;
- 2) Provincia;
- 3) Comuni;
- 4) Comprensori e Comunità Montane;

- 5) Consorzi intercomunali
- 6) Unità Sanitarie Locali;
- 7) Distretti scolastici;
- 8) Consorzi Aree industriali;
- 9) Enti di servizio territoriale.

La Commissione provvede inoltre a:

- a) Promuovere presso i Comuni la costituzione delle Commissioni Urbanistiche e A.U. ove fossero sprovvisti;
- b) tenere aggiornate le composizioni delle Commissioni Comunali Edilizie ed Urbanistiche e A.U.;
- c) curare i rapporti e le riunioni con gli Architetti membri delle Commissioni tecniche.